



REPUBBLICA ITALIANA

N. 1015-05 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3471 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 2004

Prima, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso R.G. n. **3471/2004** sezione Prima, proposto da:
IBRAHIMI MENSUR in proprio e n.q. di genitore esercente la patria potestà sui figli minori Fuad, Jeldez, Selda e Mario, rappresentato e difeso dagli Avv. Vito Bertuglia e Danilo Frattagli, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Liberti, via Rodi n. 1,

C O N T R O

- il Ministero dell'Interno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
 - la Questura di Trapani, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
- entrambi ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 sono domiciliati, costituitisi in giudizio.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- del decreto Cat. A.12/Imm./04/II Sez. del 9/03/04 con il quale la Questura intimata rigettava l'istanza prodotta dal ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per sé, il proprio coniuge e i figli.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria depositata dall'amministrazione intimata a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla udienza pubblica dell'1 giugno 2005 il Referendario Dott. Fabio Taormina;

Sentito l'Avv. Vito Bertuglia e l'Avv. Danilo Frattagli per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Massimo Rubino per l'amministrazione intimata

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo le censure di eccesso di potere per insussistenza di presupposti, e violazione di legge.

Fissata la camera di consiglio del 24.6.2004 per la trattazione della domanda cautelare, cautelare l'istanza di sospensione è stata accolta.

Lamenta il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto egli vantava il diritto a che gli fosse rilasciata la carta di soggiorno anche per il proprio coniuge ed i tre figli.

I requisiti per l'ottenimento di tale beneficio dovevano essere valutati con riferimento esclusivo alla posizione del richiedente (egli non era nullafacente, possedeva proprie fonti di reddito e non era mai stato condannato per alcun reato) ed a nulla

rilevava in senso ostativo all'accoglimento dell'istanza la pregressa condanna del proprio coniuge per furto (il diritto a costituire e mantenere una famiglia sotteso all'istanza, è tutelato costituzionalmente in massimo grado).

L'amministrazione intimata ha ritualmente depositato una memoria scritta chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato ed evidenziando il fatto il comma 3 dell'art. 9 del TU n. 286/1998 ostava all'accoglimento di tale richiesta che riguardava anche un soggetto (il coniuge) già condannato per furto.

L'impugnazione, pertanto doveva essere respinta.

Alla pubblica udienza del 20.4.2005 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione insistendo nelle relative richieste e conclusioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.

L'art. 9 c1 del d.lvo n. 286/1998 così recita:

“Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato. (1)

La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:

- a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
- b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
- c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica

amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 a sua volta, così dispone:

“Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.

2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

a) le proprie generalità complete;

b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

c) il luogo di residenza;

d) le fonti di reddito, specificandone l'ammontare.

3. La domanda deve essere corredata da:

a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;

d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1;

4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'art. 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero devono

essere autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;

b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'art. 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.

5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'art. 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di

uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno”.

Orbene: il dato legislativo di riferimento ha quale termine di valutazione della delibazione dell'amministrazione unicamente il soggetto richiedente: soltanto in capo a quest'ultimo l'amministrazione conserva il potere-dovere di accertare la ricorrenza dei requisiti per ottenere la carta di soggiorno, e non già con riguardo ai soggetti terzi (coniuge, etc) beneficiari del provvedimento.

In particolare, la circostanza che il coniuge del ricorrente sia attinto da precedenti penali è neutra rispetto alla richiesta.

Rectius: non è ostativa all'accoglimento della medesima.

Si è detto in passato, in giurisprudenza, che

“Accanto alla disciplina legale del permesso di soggiorno allo straniero a fini di ricongiungimento a familiare straniero già titolare di carta o di permesso di soggiorno ultrannuale, quale fissata dagli art. 28-30 d.lg. n. 286 del 1998, il Governo italiano ha, con d.P.C.M. del 16 ottobre 1998, dettato una disciplina derogatoria in "bonam partem" la quale consente l'operare del ricongiungimento, per le finalità di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del d.lg. cit., anche a soggetti che, essendo sul territorio come

clandestini da prima del 27 marzo 1998, mai avrebbero potuto beneficiare di un ingresso con nulla osta chiesto dal familiare regolarmente soggiornante, nè - conseguentemente - di un proprio autonomo titolo di soggiorno. Il d.P.C.M. in questione (recante programmazione dei flussi di ingresso in attuazione della previsione di cui all'art. 3, comma 4, d.lg. n. 286 cit., nonché, fra l'altro, disposizioni specifiche sulla cosiddetta sanabilità delle presenze di stranieri in Italia da data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 40 del 1998, e costituente una fonte di normazione secondaria, e perciò originante norme regolamentari a rilevanza esterna la cui violazione è conseguentemente sindacabile ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.) attribuisce, più in particolare ed appunto, con l'art. 5, allo straniero presente in Italia come clandestino e che non abbia i requisiti per una personale e diretta regolarizzazione di soggiorno, la possibilità, ultralegale e quindi di carattere eccezionale, di ottenere, a domanda, un permesso di soggiorno per ricongiungersi a familiare regolarmente soggiornante, sempre che sussistano le condizioni minime di accoglienza di cui all'art. 29, comma 3, lett. a) e b)”.
29, comma 3, lett. a) e b)”.
29, comma 3, lett. a) e b)”.

(Cassazione civile, sez. I, 26 luglio 2000, n. 9793).

L'unico dato ostativo all'accoglimento della richiesta esternato dall'amministrazione, quindi (la sussistenza di un precedente penale, per un reato di modesta gravità, in capo al coniuge di parte ricorrente) non può legittimare il provvedimento reiettivo impugnato.

Alla stregua delle superiori argomentazioni il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti dell'amministrazione

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti dell'amministrazione.-----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio dell'1 giugno 2005, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:-----

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Giorgio Giallombardo | - Presidente |
| - Fabio Taormina | - Referendario Estensore |
| - Roberto Valenti | - Referendario |

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria il 20/06/2005

Il Segretario

I.B.